

COVID-19 Provvedimenti Emanati

DPCM, DL e Leggi nazionali

Di seguito il riepilogo completo dei provvedimenti emanati, a livello nazionale e a livello regionale, per fronteggiare la diffusione del COVID-19 (c.d. Coronavirus).

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati dall'ultimo DPCM. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Per approfondimenti vi rinviamo ai paragrafi successivi:

Nota Ministero dei Trasporti, Nota Ministero Sviluppo Economico, Provvedimento Protezione Civile n. 646

NAZIONALE
Presidenza del Consiglio dei
Ministri/Governo

DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 10 aprile 2020
([DPCM 10 aprile](#))
[Leggi qui l'analisi dettagliata di](#)
[FLA.](#)

DECRETO LEGGE 8 aprile
n. [DL 23/2020](#)– c.d. DL
Liquidità

DECRETO LEGGE 8 aprile
n. [DL 22/2020](#)– c.d. DL
Istruzione Pubblica

DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1 aprile
2020 “Prolungamento
lockdown” ([DPCM 1 aprile](#)),si
dispone la proroga al 13 aprile
l'efficacia delle disposizioni dei
decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 8, 9,
11 e 22 marzo 2020, nonché di
quelle previste dall'ordinanza
del Ministro della salute del 20 e
del 28 marzo 2020. Ricordiamo
che le disposizioni di questo
nuovo DPCM entreranno in
vigore a partire dal 4 aprile
2020.

DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 marzo 2020
([DPCM 22 marzo](#)), prevede
nell'intero territorio nazionale la
sospensione di ogni attività
produttiva che non sia
strettamente necessaria e
indispensabile a garantire beni e
servizi essenziali. Le imprese le
cui attività sono sospese per
effetto del presente decreto

devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le disposizioni sono in vigore a partire da oggi, lunedì 23 marzo, e produrranno effetti fino al prossimo 3 aprile e si applicano cumulativamente a quelle di cui al [DPCM 11 marzo 2020](#) i cui termini di efficacia sono prorogati al 3 aprile, così come quelli dell'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n.14 c.d. [decreto-legge c.d. “Cura Italia”](#), che prevede misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter di conversione e ha assunto la numerazione [S.1766](#).

[LEGGI QUI ANALISI DETTAGLIATA DI FEDERLEGNOARREDO](#)

[LEGGI QUI LE FAQ DEL MEF – Ministero Economia e Finanza](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. ([Provvedimento](#))

Il provvedimento ordina la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio NON comprese nell'allegato 1 e 2 (beni e servizi essenziali), i servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona e sarà in vigore fino al 25 Marzo. il trasporto pubblico locale è riprogrammato al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Quanto alle attività produttive e professionali, il DPCM non ne sospende lo svolgimento, ma raccomanda che:

- 1) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, l'adozione di strumenti di protezione individuale;
- 2) siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e sia contingentato l'accesso agli spazi comuni (solo per le attività produttive);
- 3) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- 4) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Inoltre, sempre con riferimento alle attività produttive e professionali, il DPCM raccomanda:

- 1) il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) il ricorso a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

In merito all'attuazione delle raccomandazioni per le attività produttive, il DPCM contiene anche una disposizione tesa a favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il DPCM garantisce poi i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, purché sia assicurato il rispetto delle norme igienico- sanitarie.

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 marzo 2020**

recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

[\(Provvedimento\)](#)

Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 marzo 2020**

contente misure straordinarie sul COVID-19, sia per le zone ad

alto rischio (c.d. zone arancioni) che per il resto del territorio nazionale. Le disposizioni sono già in vigore e saranno efficaci fino al 3 aprile 2020. Dalla data dell'8 marzo cessano di produrre effetti i provvedimenti di cui al 1° e al 4 marzo 2020.

[\(Provvedimento\)](#)

a) Il nuovo provvedimento estende la “zona rossa” a tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, prevedendo:

- di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da questi territori nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;
- la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie;
- la sospensione di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado e delle università;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza);
- sono adottate, in tutti i casi possibili, lo svolgimento di

riunioni, modalità di collegamento da remoto; Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati dall'ultimo DPCM.

- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro;
- sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e la distanza di un metro;

b) Su tutto il territorio nazionale, sono previste le seguenti misure:

- la sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura;
- la sospensione di scuole e università fino al 15 marzo;
- l'applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- è consentita l'attività di ristorazione con obbligo di garantire la possibilità della distanza di almeno un metro.

[\(Clicca qui per le prime osservazioni di Confindustria al Decreto\)](#)

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL**

**CONSIGLIO DEI
MINISTRI 4 marzo 2020 -**

Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di
contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.

[\(Provvedimento\)](#)

Si rinnovano le misure previste
dal Decreto del 23 febbraio fino
all'15 marzo estendendole a
tutto il territorio nazionale tra cui
ricordiamo la sospensione di
tutte le manifestazioni sportive,
culturali o di natura economica,
la proroga della chiusura delle
scuole e la possibilità di
accedere allo smart working per
tutti lavoratori subordinati (art
1.n).

**DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI 2 marzo 2020**

Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

[\(Provvedimento\)](#)

MISURE VALIDE SOLO PER
AZIENDE con sede nella